

Repertorio n. 184965

Rogito n. 63990

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove il giorno ventitre del mese di giugno
23/06/2009

in Roma, via Barberini n. 28, alle ore 12,00.

A richiesta della Spett.le "CALTAGIRONE EDITORE Societa' per azioni", con sede in Roma (RM), Via Barberini n. 28, CODICE FISCALE 05897851001 coincidente con il numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma, R.E.A. n. 935017, capitale sociale Euro 125.000.000,00= i.v., io dr. Maurizio Misurale Notaio in Roma, con studio in Via in Lucina n.17, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mi sono trovato ove sopra all'ora anzidetta per assistere elevandone verbale all'Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti della predetta Società oggi convocata in questo luogo ed ora.

Ivi giunto ho rinvenuto presente il Cav. Lav. Francesco Gaetano CALTAGIRONE, nato a Roma il 2 marzo 1943 e domiciliato per la carica presso la sede sociale in Roma, Via Barberini n. 28, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Cav. Lav. Francesco Gaetano CALTAGIRONE il quale constatato e fatto constatare che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata giusta pubblicazione avvenuta sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" ed "Il Messaggero" in data 20 maggio 2009;
- del Consiglio di Amministrazione sono presenti oltre ad esso stesso Presidente, i Vice Presidenti Gaetano Caltagirone ed Azzurra Caltagirone, i Consiglieri Francesco Caltagirone, Mario Delfini, Massimo Confortini, Giampietro Nattino;
- del Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci Effettivi Carlo Schiavone e Federico Malorni;
- sono presenti per delega n. 24 Azionisti portatori di n. 91.013.263 azioni da 1,00 Euro ciascuna (pari al 72,81%) sulle n. 125.000.000 di azioni ordinarie aventi diritto di voto, il tutto come risulta dal foglio di presenza del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e quello degli Azionisti che, firmati dagli intervenuti, si allegano al presente atto sotto le lettere "A" e "B".

Il Presidente dà atto che le deleghe risultano regolari ai sensi dell'art. 2372 C.C..

Il Presidente chiede ai partecipanti di far presente eventuali carenze di legittimazione al voto.

Il Presidente dichiara inoltre che:

- sono stati regolarmente espletati gli adempimenti nei confronti della CO.N.SO.B.;
- non risultano, nè sono state denunciate, nè sono conosciu-



te pattuizioni o accordi tra Azionisti concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o il trasferimento delle stesse;

- il capitale sociale è di Euro 125.000.000,00= diviso in n. 125.000.000 azioni di nominali Euro 1,00 (uno virgola zero) ciascuna;

- il numero degli Azionisti risultante dall'ultimo rilevamento è di n. 33.465;

- gli Azionisti in possesso di azioni in misura superiore al 2% del capitale sociale, così come risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione sono:

1) Francesco Gaetano CALTAGIRONE n. 75.955.300 az. (60,764%).

La predetta partecipazione è detenuta:

- direttamente per n. 22.500.000 az. (18%);

- indirettamente tramite le Società:

- GAMMA SrL az. n. 9.000.750 (7,201%);

- PARTED 1982 SpA az. n. 44.454.550 (35,564%);

2) Gaetano CALTAGIRONE az. n. 3.000.000 (2,400%);

3) EDIZIONE SrL az. n. 2.799.000 (2,239%);

- le azioni sono state depositate nei termini previsti dallo statuto ed in aderenza alle vigenti disposizioni di legge;

- le relazioni illustrative predisposte dal Consiglio di Amministrazione in merito alle proposte inerenti le materie all'ordine del giorno sono state depositate presso la sede sociale e trasmesse alla CONSOB e alla Borsa Italiana S.p.A. in data 21 maggio 2009.

In sala è presente un rappresentante della stampa.

Il Presidente richiede se vi siano obiezioni a tale presenza da parte dei partecipanti all'Assemblea.

L'Assemblea non manifesta alcuna obiezione in merito.

Il Presidente informa inoltre che i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Il Presidente dichiara quindi la presente Assemblea regolarmente costituita e valida a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, di cui dà lettura:

PARTE STRAORDINARIA

Proposta di modifica dell'art. 14 dello Statuto Sociale punto 1 (composizione Consiglio di Amministrazione).

PARTE ORDINARIA

Ampliamento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2009-2010-2011 e relative nomine.

Il Presidente quindi, con riferimento all'unico punto posto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Straordinaria, informa i presenti che il Consiglio di Amministrazione della Società propone di modificare l'art. 14 punto 1 dello Statuto So-

ziale chiedendo di elevare a 15 (quindici) il numero massimo dei componenti il Consiglio attualmente previsto in 9 (nove), allo scopo di consentire l'ingresso nell'organo amministrativo di ulteriori figure che, per competenza e professionalità, possano apportare il loro contributo in seno allo stesso.

Il Presidente chiede quindi all'Assemblea se vi sono interventi.

Chiede quindi ed ottiene la parola l'Avv. Marco Ravaioli in rappresentanza dell'Azionista PARTED 1982 S.p.A. portatore di n. 44.454.550 azioni il quale propone all'Assemblea di aderire alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, stabilendo in 15 (quindici) il numero massimo dei Consiglieri e di modificare pertanto l'art. 14 dello Statuto Sociale al punto 1).

Il Presidente mette quindi ai voti la proposta come sopra formulata.

L'Assemblea preso atto di quanto sopra, con il voto contrario degli Azionisti Stichting Bedrijfspensioenfonds Voor De Metaal En Technische Bedrijfstakingen (BPMT), portatore di n. 327.651 azioni e MN SERVICES portatore di n. 13.737 azioni e con l'astensione al voto degli Azionisti 1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR portatore di n. 3.162 azioni e COLLEGE REETIREMENT EQUITIES FUND portatore di n. 1.721 azioni, ed il voto favorevole di tutti gli altri Azionisti, portatori complessivamente di n. 90.666.992 azioni, a maggioranza

DELIBERA:


- di elevare a 15 (quindici) il numero massimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- di modificare conseguentemente l'art. 14 dello Statuto sociale punto 1), come segue:

"Art. 14

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri, anche non soci."

Lo Statuto sociale nella sua redazione aggiornata è modificato nel solo art. 14, punto 1), a seguito di quanto sopra deliberato, si allega al presente verbale sotto la lettera "C".

Riprende quindi la parola il Presidente e, con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria relativa all'ampliamento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2009-2010-2011 e relative nomine, informa i presenti che il Consiglio di Amministrazione, all'esito della delibera intervenuta in sede Straordinaria, propone all'Assemblea di ampliare l'attuale composizione dell'Organo Amministrativo per il triennio 2009-2010-2011, stabilita in 9 (nove) membri nel corso dell'Assemblea tenutasi lo scorso 27 Aprile 2009 e di procedere, una volta deliberato l'ampliamento del Consiglio di Am-



ministrazione, alle relative nomine, per le quali, come previsto dall'art. 14 punto 12 dello Statuto Sociale, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento che prevede l'elezione sulla base di liste, essendo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio.

Il Presidente chiede quindi se ci sono proposte circa la composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Ottiene la parola l'Avv. Marco Ravaioli in rappresentanza dell'Azionista PARTED 1982 S.p.A. portatore di n. 44.454.550 azioni il quale propone di stabilire in 11 (undici) il numero dei Consiglieri e di nominare consiglieri i Signori:

- Dott. Alessandro CALTAGIRONE e Dott. Massimo GARZILLI.

Il Presidente, dopo aver brevemente illustrato le caratteristiche professionali dei nuovi Consiglieri proposti, mette ai voti le proposte del rappresentante dell'Azionista PARTED 1982 S.p.A..

L'Assemblea preso atto di quanto sopra, con il voto contrario degli azionisti Stichting Bedrijfspensioenfonds Voor portatore di n. 148.436 azioni e New Zealand Superannuation Fund portatore di n. 6.669 azioni e, con l'astensione dal voto dell'Azionista 1199 Healthcare Employees Pension Tr portatore di n. 3.162 azioni ed il voto favorevole di tutti gli altri azionisti portatori complessivamente di n. 90.854.996 azioni

DELIBERA:

- di determinare in 11 (undici) il numero dei Consiglieri per il periodo 2009 - 2010 e 2011;

- di nominare per lo stesso periodo e comunque sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 i Signori:

- Dott. Alessandro CALTAGIRONE, nato a Roma (RM) il 27 dicembre 1969, codice fiscale CLT LSN 69T27 H501N,

- Dott. GARZILLI Massimo, nato a Napoli (NA) il 12 agosto 1945, Codice Fiscale GRZ MSM 45M12 F839V.

Null'altro essendovi da deliberare e poichè nessuno chiede la parola, l'Assemblea viene chiusa alle ore 12,20.

Il comparante mi esonera dalla lettura di quanto allegato per averne presa esatta e completa visione prima d'ora.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e parte a mano da me Notaio e da me letto, al comparante il quale a mia domanda lo dichiara in tutto conforme alla sua volontà.

Occupa otto pagine fin qui di due fogli

F.to Francesco Gaetano CALTAGIRONE

F.to Maurizio MISURALE, Notaio

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

Sede in Roma Via Barberini n. 28

Capitale sociale Euro 125.000.000- interamente versato

Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale n. 05897851001

: *** ** O *** **

FOGLIO DI PRESENZA

ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL 23 GIUGNO 2009

Consiglio di Amministrazione

FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE

Presidente

GAETANO CALTAGIRONE

Vice Presidente

AZZURRA CALTAGIRONE

Vice Presidente

FRANCESCO CALTAGIRONE

Consigliere

ALBINO MAJORE

Consigliere

MARIO DELFINI

Consigliere

MASSIMO CONFORTINI

Consigliere

GIAMPIETRO NATTINO

Consigliere

FRANCO LUCIANO LENTI

Consigliere

Collegio Sindacale

RAUL BARDELLI




Presidente

CARLO SCHIAVONE

Sindaco Effettivo

FEDERICO MALORNI


Sindaco Effettivo

B) PER DELEGA

Foglio presenze Assemblea Straordinaria e Ordinaria 23 06 2009

Azionista	Delegato	N.Azioni
STICHTING BEDRIJFSPENSIENFONDS VOOR DE METAAL	Amanda De Cosmo	327.651
MN SERVICES	Amanda De Cosmo	13.737
FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	Amanda De Cosmo	1.365
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	Amanda De Cosmo	4.831
STICHTING BEDRIJFSPENSIENFONDS VOOR	Amanda De Cosmo	148.436
1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR	Amanda De Cosmo	3.162
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	Amanda De Cosmo	6.669
STATE OF INDIANA PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT FUND	Amanda De Cosmo	978
MSCI EAFE SMALL CAP PROVISIONAL INDEX SECURITIES	Amanda De Cosmo	3.304
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS	Amanda De Cosmo	15.359
STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAPSM	Amanda De Cosmo	3.650
STATE STREET GLOBAL ADVISORS, CAYMAN	Amanda De Cosmo	3.141
WORLD EX-US SMALL CAP PLUS FUND	Amanda De Cosmo	23.959
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	Amanda De Cosmo	1.721



che firma

Amanda De Cosmo

Tutti rappresentati per delega dall' Avv. Amanda De Cosmo

AUEGATO B



Handwritten mark

63990

PER DELEGA

<u>Azionista</u>	<u>Delegato</u>	<u>N.Azioni</u>
PARTED 1982 SPA	Marco Ravaloli	44.454.550
CALTAGIRONE FRANCESCO GAETANO	Enrico Oliveri	22.500.000
CALTAGIRONE GAETANO	Giancarlo Nunè	3.000.000
CALTAGIRONE ALESSANDRO	Giancarlo Nunè	1.800.000
CALTAGIRONE AZZURRA	Giancarlo Nunè	1.800.000
CHUPAS 2007	Giancarlo Nunè	1.900.000
DELIUS ITALIA SRL	Giancarlo Nunè	2.000.000
GAMMA SRL	Giancarlo Nunè	9.000.750
SACAL INV SRL	Giancarlo Nunè	2.000.000
OTTO MAGGIO SRL	Giancarlo Nunè	2.000.000

*Spontaneamente
 per voler
 assistere
 assistere
 assistere
 assistere
 assistere
 assistere
 assistere*



mu

DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA**ART. 1**

1. E' costituita una Società per Azioni denominata: "CALTAGIRONE EDITORE S.p.A."

ART. 2

1. La Società ha per oggetto la pubblicazione di giornali, sia quotidiani che periodici, nonché l'esercizio in genere dell'attività editoriale, tipografica, pubblicitaria e di distribuzione, anche per conto terzi, o comunque attinente all'informazione ed alla diffusione anche via internet o con audiovisivi, nonché con qualunque tecnologia, anche se non ancora nota.

2. Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà:


- compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie (esclusa la raccolta del risparmio, se non nei limiti fissati dal D. Lgs. 385/93), mobiliari ed immobiliari (esclusa la mediazione e l'intermediazione e i servizi di investimento di cui al D. Lgs.58/98);
- assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio, o che venga ritenuto idoneo per ottimizzare la gestione delle liquidità non investite nelle attività caratteristiche.

3. Per lo sviluppo delle attività la Società ha facoltà di stipulare contratti di mutuo con garanzie ipotecarie, rilasciare garanzie fidejussorie, potendo altresì ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società, enti e privati e concedere le opportune garanzie.

ART. 3

1. La sede della Società è in Roma.

2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere sedi secondarie, agenzie ed uffici, sia amministrativi che di rappresentanza, in Italia ed all'estero; potrà inoltre trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso comune.



W

ART. 4

1. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti di Legge, all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci.

ART. 5

1. Il termine di durata della Società è fissato al 31 dicembre 2100 e può essere prorogato con le formalità previste dalla Legge.

CAPITALE

ART. 6

1. Il capitale sociale è di Euro 125.000.000 (centoventicinquemilioni) diviso in numero 125.000.000 (centoventicinquemilioni) di azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna.


2. In caso di aumento di capitale sociale è riservato agli azionisti il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione.

ART. 7

1. Le azioni sono nominative. Quando siano interamente liberate e la legge lo consenta possono essere convertite al portatore e viceversa, a richiesta ed a spese dell'azionista.

2. La società può emettere azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni. Ogni azione dà diritto ad un voto.

3. La Società ha facoltà di raccogliere, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata potranno essere effettuati a favore della Società esclusivamente dai soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione al capitale sociale almeno pari al due per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato e comunque nel rispetto della normativa vigente.



ART. 8

1. A carico dei Soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo nella misura del 3% in più del tasso ufficiale della Banca d'Italia, fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

ASSEMBLEA

ART. 9

1. L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, nei termini di legge, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano "Il Messaggero".

2. L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale purché nell'ambito del territorio nazionale.

3. Le assemblee sono convocate a cura del Consiglio di Amministrazione. Previa comunicazione al presidente del Consiglio di Amministrazione esse possono essere convocate da almeno due membri del Collegio Sindacale.

4. Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea entro trenta giorni dalla richiesta quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentano almeno il 10 % del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare, salvo che, in considerazione di detti argomenti, nell'interesse della Società, il Consiglio deliberi di non procedere alla convocazione. Si applica l'articolo 2367 del codice civile.

5. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata almeno una volta l'anno entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

ART. 10

1. Sono legittimati all'intervento in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto i quali abbiano preventivamente depositato presso la sede sociale le certificazioni o le comunicazioni previste dall'art. 2370 del cod.civ. nel termine di due giorni precedenti la data della singola riunione assembleare.



A handwritten signature consisting of several loops and a vertical stroke.

ART. 11

1. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, osservando le disposizioni della vigente normativa legislativa e regolamentare.

ART. 12

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio Presidente.
2. Il Presidente è assistito da un Segretario o da un Notaio, e quando lo ritenga del caso, da due scrutatori.
3. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega, accertare se l'assemblea è regolarmente costituita ed in numero legale per deliberare, dirigere e regolare la discussione.

ART. 13

1. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono valide se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge sia per la prima che per la seconda convocazione che per la terza convocazione. 2. Per la nomina delle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa.

AMMINISTRAZIONE – FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

ART. 14

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri, anche non soci.
2. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
3. Gli amministratori sono rieleggibili.
4. L'assemblea provvede alla determinazione del numero dei membri del Consiglio ed alla loro nomina, stabilendone di volta in volta la durata in carica.



A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops.

5. L'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai Soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno il due per cento del capitale sociale o la diversa soglia stabilita ai sensi della normativa vigente.

6. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la riunione dell'Assemblea in prima convocazione.

7. Le liste indicano quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e sono corredate dal curriculum vitae dei candidati che illustri le caratteristiche professionali e personali dei medesimi e dalla loro accettazione della candidatura.

8. Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista contenente un numero massimo di 15 candidati indicati con un numero progressivo; ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

9. I presentatori dovranno comprovare la loro qualità di Socio depositando, contestualmente all'elenco, la certificazione attestante il possesso del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista.


10. Il primo candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti, è eletto Amministratore; gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti secondo l'ordine progressivo indicato nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

11. In caso di presentazione di una sola lista o nel caso in cui una sola lista riporti voti, risulteranno eletti, all'esito della votazione, tutti i candidati della stessa in base alle ordinarie maggioranze di legge.

Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione della stessa.

12. Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.




A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a long horizontal stroke.

ART. 15

1. Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, se questi non è nominato dall'assemblea; può eleggere anche uno o più vice Presidenti che lo sostituiscano in caso di assenza o impedimento, nonché un segretario scelto anche fra persone estranee.
2. In caso di assenza o di impedimento sia del Presidente sia dei Vice Presidenti, le riunioni del Consiglio sono presiedute dall'Amministratore più anziano di età.

ART. 16

1. Il Consiglio si riunisce nella sede della società od altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.
2. La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata da spedire almeno cinque giorni prima della adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per telegramma, a mezzo fax o per posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.
3. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai Sindaci negli stessi termini.
4. Il Consiglio di Amministrazione e, ove costituito, il Comitato Esecutivo, possono altresì essere convocati, secondo le modalità sopra indicate, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da almeno due Sindaci.
5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono altresì valide quando sono presenti tutti gli Amministratori in carica ed i Sindaci, anche in mancanza delle formalità di convocazione di cui sopra.
6. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in un paese dell'Unione Europea.
7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo possono tenersi anche per tele-videoconferenza. Pertanto gli aventi diritto a partecipare alle riunioni possono intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento.
8. In tal senso devono essere tassativamente assicurate per la validità della seduta:
 - l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento;
 - la presenza, nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione;



A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, connected loops.

- la possibilità, per ciascuno dei partecipanti alla riunione, di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di inviare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere con contestualità di esame e di decisione deliberativa.

9. Nel caso di riunione in tele o videoconferenza, questa si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

ART. 17

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta di voti degli amministratori presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ART. 18

1. Al Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione dell'ufficio. L'assemblea può inoltre assegnare al Consiglio una indennità annuale, che può consistere in una partecipazione agli utili sociali.


ART. 19

1. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto in modo tassativo riservano all'assemblea.

2. Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- l'incorporazione o la scissione di società, nei particolari casi previsti dalla legge;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

3. Il Consiglio di Amministrazione, ovvero il Presidente, riferiscono tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'M' followed by a few loops.

Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.

4. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e, quando particolari esigenze lo facciano ritenere opportuno, essa potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale, il quale darà atto del ricevimento della medesima nel libro previsto dal numero 5 dell'articolo 2421 del Codice Civile.

ART. 20

1. Il Presidente del consiglio o chi ne fa le veci ha la rappresentanza della società, con l'uso della firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio.

2. Agli altri amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri delegati dal Consiglio.

ART. 21

1. Il Consiglio può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, da costituirsi fra i suoi componenti, o a singoli amministratori nominando uno o più Amministratori Delegati, e può nominare anche fra persone estranee al Consiglio, direttori, procuratori e mandatari in genere per determinati atti o per categorie di atti.


2. Il Comitato Esecutivo delibera col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 22

1. Il Collegio Sindacale è formato da un Presidente, da due Sindaci Effettivi e da due Supplenti, nominati nell'Assemblea dei Soci che determina anche gli emolumenti spettanti al Presidente ed ai Sindaci Effettivi. Essi restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

2. Ferme restando le incompatibilità previste dalla legge, non possono essere eletti sindaci coloro che rivestono già la carica di Sindaco in più di altre cinque società con azioni quotate in mercati regolamentati escluse le sole società che direttamente od indirettamente



A handwritten signature in black ink, consisting of several sharp, angular strokes.

controllano la Società, o sono da essa controllate, o sono soggette al controllo della stessa società che controlla la Società, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla disciplina vigente.

3. Qualora venissero meno i requisiti richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

4. Il Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai Soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno il due per cento del capitale sociale o la diversa soglia stabilita ai sensi della normativa vigente.


5. Le liste devono essere depositate presso la Sede Sociale entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la riunione dell'assemblea in prima convocazione. I presentatori dovranno comprovare la loro qualità di Socio depositando, contestualmente all'elenco, la certificazione attestante il possesso del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista.

6. Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi il soggetto, anche persona fisica, controllante ai sensi dell'art. 2359 del cod.civ. e società controllate del medesimo soggetto), ovvero che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58, non possono presentare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista, pena l'applicazione del comma 12 che segue a tutte le liste presentate in violazione del presente comma indipendentemente dall'ordine di presentazione.

7. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci appartenenti al medesimo gruppo o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data, fermo restando il rispetto degli obblighi di pubblicità ai sensi della normativa vigente. In tale caso la soglia prevista dal comma 4 per la presentazione delle liste è ridotta della metà.

8. Le liste devono essere corredate dalle informazioni relative ai soci che le hanno presentate, dall'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, dal curriculum vitae di ciascun componente della lista nonché da una dichiarazione dei medesimi attestante, sotto la propria personale responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la propria accettazione della candidatura.

9. Unitamente all'elenco devono essere depositati, a cura dei presentatori, il consenso scritto alla candidatura e l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza.



A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.

10. Le liste per l'elezione dei componenti il Collegio Sindacale recano i nominativi di uno o più candidati, comunque in numero non superiore ai sindaci da eleggere, contrassegnati da un numero progressivo; le liste possono essere ripartite in due sezioni, ciascuna con un massimo di n. 3 candidati (progressivamente numerati) per la carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente.

11. Nessun socio potrà presentare o votare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

12. La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni dei precedenti commi quarto, quinto, sesto, ottavo, nono e decimo si considera come non presentata.

13. All'esito della votazione risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") e il primo candidato della lista – presentata e votata da parte di soci che non siano collegati, neanche indirettamente, ai soci di riferimento – che sarà risultata seconda per numero di voti (la "Lista di Minoranza") il quale assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Risulteranno altresì eletti:


- un Sindaco Supplente tra i candidati indicati in numero progressivo nella sezione "Sindaci Supplenti" della Lista di Maggioranza;
- un Sindaco Supplente tra i candidati indicati in numero progressivo nella sezione "Sindaci Supplenti" della Lista di Minoranza.

14. In caso di parità di voti fra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile.

15. In caso di presentazione di una sola lista o nel caso in cui una sola lista riporti voti all'esito della votazione, risulteranno eletti tutti i candidati della stessa in base alle ordinarie maggioranze di legge.

16. Qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra quello Supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

17. Ove sia necessario provvedere alle nomine dei Sindaci Effettivi o Supplenti per la reintegrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del cod.civ., l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.



A large, stylized handwritten signature, likely the same as the one on the stamp, located at the bottom right of the page.

18. Le riunioni del Collegio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che, di tutto quanto sopra, venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

DIRIGENTE PREPOSTO


ART. 23 –

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina annualmente il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, previo parere del Collegio Sindacale. Il dirigente sarà scelto tra coloro che abbiano maturato una adeguata esperienza in materia di amministrazione, finanza e controllo presso società di rilevanti dimensioni ovvero nell'esercizio dell'attività professionale e posseggano i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori.
2. Il venir meno dei requisiti di onorabilità nel corso del mandato determina la decadenza dall'incarico; in tal caso, si provvede alla tempestiva sostituzione del dirigente decaduto.
3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili rimane in carica per un anno sino alla riunione del Consiglio di Amministrazione successivo all'Assemblea che approva il bilancio di esercizio.

BILANCIO ED UTILI

ART. 24

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procede alla redazione del bilancio sociale a norma di legge.



ART. 25

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% da destinare alla riserva legale, sino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, e del 2% a disposizione del Consiglio di Amministrazione, sono ripartiti alle azioni, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

A handwritten signature consisting of several stylized, overlapping strokes.

2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dal Consiglio stesso.
3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della Società.
4. Gli amministratori possono disporre ai sensi di legge, che durante il corso dell'esercizio sociale siano distribuiti ai soci acconti sui dividendi.

SCIoglimento

ART. 26

1. Nel caso di scioglimento della società, l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede alla nomina e sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Circular stamp: TRIBUNALE IN ROMA, UFFICIO CIZIA]

[Handwritten signature]


Reg.to a Roma presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 1

il 26 GIU. 2009 al n. 22208 Serie 1T

Esatti Euro 324,00

La presente copia e' conforme al suo originale e si rilascia a richiesta della parte interessata

Roma, addi 26 GIU. 2009

A large, stylized handwritten signature in black ink is written across the page. To the right of the signature, there is a circular official stamp. The stamp contains the text "UFFICIO REGIONALE DI ROMA" around the top edge and "UFFICIO REGIONALE MAURIZIO DI VITTORE" around the bottom edge. The center of the stamp features a coat of arms or emblem. The signature overlaps the stamp.

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

Statuto Sociale

STATUTO PRECEDENTE	STATUTO VIGENTE
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA	DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA
ART. 1	ART. 1
1. E' costituita una Società per Azioni denominata: "CALTAGIRONE EDITORE S.p.A."	1. E' costituita una Società per Azioni denominata: "CALTAGIRONE EDITORE S.p.A."
ART. 2	ART. 2
1. La Società ha per oggetto la pubblicazione di giornali, sia quotidiani che periodici, nonché l'esercizio in genere dell'attività editoriale, tipografica, pubblicitaria e di distribuzione, anche per conto terzi, o comunque attinente all'informazione ed alla diffusione anche via internet o con audiovisivi, nonché con qualunque tecnologia, anche se non ancora nota.	1. La Società ha per oggetto la pubblicazione di giornali, sia quotidiani che periodici, nonché l'esercizio in genere dell'attività editoriale, tipografica, pubblicitaria e di distribuzione, anche per conto terzi, o comunque attinente all'informazione ed alla diffusione anche via internet o con audiovisivi, nonché con qualunque tecnologia, anche se non ancora nota.
2. Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà:	2. Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà:
- compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie (esclusa la raccolta del risparmio, se non nei limiti fissati dal D. Lgs. 385/93), mobiliari ed immobiliari (esclusa la mediazione e l'intermediazione e i servizi di investimento di cui al D. Lgs.58/98);	- compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie (esclusa la raccolta del risparmio, se non nei limiti fissati dal D. Lgs. 385/93), mobiliari ed immobiliari (esclusa la mediazione e l'intermediazione e i servizi di investimento di cui al D. Lgs.58/98);
- assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio, o che venga ritenuto idoneo per ottimizzare la gestione delle liquidità non investite nelle attività caratteristiche.	- assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio, o che venga ritenuto idoneo per ottimizzare la gestione delle liquidità non investite nelle attività caratteristiche.
3. Per lo sviluppo delle attività la Società ha facoltà di stipulare contratti di mutuo con garanzie ipotecarie, rilasciare garanzie fidejussorie, potendo altresì ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società, enti e privati e	3. Per lo sviluppo delle attività la Società ha facoltà di stipulare contratti di mutuo con garanzie ipotecarie, rilasciare garanzie fidejussorie, potendo altresì ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società, enti e privati e

concedere le opportune garanzie.	concedere le opportune garanzie.
ART. 3	ART. 3
1. La sede della Società è in Roma.	1. La sede della Società è in Roma.
2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere sedi secondarie, agenzie ed uffici, sia amministrativi che di rappresentanza, in Italia ed all'estero; potrà inoltre trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso comune.	2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere sedi secondarie, agenzie ed uffici, sia amministrativi che di rappresentanza, in Italia ed all'estero; potrà inoltre trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso comune.
ART. 4	ART. 4
1. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti di Legge, all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci.	1. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti di Legge, all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci.
ART. 5	ART. 5
1. Il termine di durata della Società è fissato al 31 dicembre 2100 e può essere prorogato con le formalità previste dalla Legge.	1. Il termine di durata della Società è fissato al 31 dicembre 2100 e può essere prorogato con le formalità previste dalla Legge.
CAPITALE	CAPITALE
ART. 6	ART. 6
1. Il capitale sociale è di Euro 125.000.000 (centoventicinquemilioni) diviso in numero 125.000.000 (centoventicinquemilioni) di azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna.	1. Il capitale sociale è di Euro 125.000.000 (centoventicinquemilioni) diviso in numero 125.000.000 (centoventicinquemilioni) di azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna.
2. In caso di aumento di capitale sociale è riservato agli azionisti il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione.	2. In caso di aumento di capitale sociale è riservato agli azionisti il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione.
ART. 7	ART. 7
1. Le azioni sono nominative. Quando siano interamente liberate e la legge lo consenta possono essere convertite al portatore e viceversa, a richiesta ed a spese dell'azionista.	1. Le azioni sono nominative. Quando siano interamente liberate e la legge lo consenta possono essere convertite al portatore e viceversa, a richiesta ed a spese dell'azionista.
2. La società può emettere azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni. Ogni azione dà diritto ad un voto.	2. La società può emettere azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni. Ogni azione dà diritto ad un voto.
3. La Società ha facoltà di raccogliere, presso i	3. La Società ha facoltà di raccogliere, presso i

<p>propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata potranno essere effettuati a favore della Società esclusivamente dai soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione al capitale sociale almeno pari al due per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato e comunque nel rispetto della normativa vigente.</p>	<p>propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata potranno essere effettuati a favore della Società esclusivamente dai soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione al capitale sociale almeno pari al due per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato e comunque nel rispetto della normativa vigente.</p>
ART. 8	ART. 8
<p>1. A carico dei Soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo nella misura del 3% in più del tasso ufficiale della Banca d'Italia, fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.</p>	<p>1. A carico dei Soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo nella misura del 3% in più del tasso ufficiale della Banca d'Italia, fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.</p>
ASSEMBLEA	ASSEMBLEA
ART. 9	ART. 9
<p>1. L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, nei termini di legge, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano "Il Messaggero".</p>	<p>1. L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, nei termini di legge, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano "Il Messaggero".</p>
<p>2. L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale purché nell'ambito del territorio nazionale.</p>	<p>2. L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale purché nell'ambito del territorio nazionale.</p>
<p>3. Le assemblee sono convocate a cura del Consiglio di Amministrazione. Previa comunicazione al presidente del Consiglio di Amministrazione esse possono essere convocate da almeno due membri del Collegio Sindacale.</p>	<p>3. Le assemblee sono convocate a cura del Consiglio di Amministrazione. Previa comunicazione al presidente del Consiglio di Amministrazione esse possono essere convocate da almeno due membri del Collegio Sindacale.</p>
<p>4. Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea entro trenta giorni dalla richiesta quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentano almeno il 10 % del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare, salvo che, in considerazione di detti argomenti, nell'interesse della Società, il Consiglio deliberi di non procedere alla convocazione. Si</p>	<p>4. Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea entro trenta giorni dalla richiesta quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentano almeno il 10 % del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare, salvo che, in considerazione di detti argomenti, nell'interesse della Società, il Consiglio deliberi di non procedere alla convocazione. Si</p>

applica l'articolo 2367 del codice civile.	applica l'articolo 2367 del codice civile.
5. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata almeno una volta l'anno entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.	5. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata almeno una volta l'anno entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.
ART. 10	ART. 10
1. Sono legittimati all'intervento in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto i quali abbiano preventivamente depositato presso la sede sociale le certificazioni o le comunicazioni previste dall'art. 2370 del cod.civ. nel termine di due giorni precedenti la data della singola riunione assembleare.	1. Sono legittimati all'intervento in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto i quali abbiano preventivamente depositato presso la sede sociale le certificazioni o le comunicazioni previste dall'art. 2370 del cod.civ. nel termine di due giorni precedenti la data della singola riunione assembleare.
ART. 11	ART. 11
1. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, osservando le disposizioni della vigente normativa legislativa e regolamentare.	1. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, osservando le disposizioni della vigente normativa legislativa e regolamentare.
ART. 12	ART. 12
1. L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio Presidente.	1. L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio Presidente.
2. Il Presidente è assistito da un Segretario o da un Notaio, e quando lo ritenga del caso, da due scrutatori.	2. Il Presidente è assistito da un Segretario o da un Notaio, e quando lo ritenga del caso, da due scrutatori.
3. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega, accertare se l'assemblea è regolarmente costituita ed in numero legale per deliberare, dirigere e regolare la discussione.	3. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega, accertare se l'assemblea è regolarmente costituita ed in numero legale per deliberare, dirigere e regolare la discussione.
ART. 13	ART. 13
1. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono valide se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge sia per la prima	1. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono valide se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge sia per la prima

che per la seconda convocazione che per la terza convocazione. 2. Per la nomina delle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa.	che per la seconda convocazione che per la terza convocazione. 2. Per la nomina delle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa.
AMMINISTRAZIONE – FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE	AMMINISTRAZIONE – FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE
ART. 14	ART. 14
1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, anche non soci.	1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri, anche non soci.
2. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	2. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
3. Gli amministratori sono rieleggibili.	3. Gli amministratori sono rieleggibili.
4. L'assemblea provvede alla determinazione del numero dei membri del Consiglio ed alla loro nomina, stabilendone di volta in volta la durata in carica.	4. L'assemblea provvede alla determinazione del numero dei membri del Consiglio ed alla loro nomina, stabilendone di volta in volta la durata in carica.
5. L'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai Soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno il due per cento del capitale sociale o la diversa soglia stabilita ai sensi della normativa vigente.	5. L'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai Soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno il due per cento del capitale sociale o la diversa soglia stabilita ai sensi della normativa vigente.
6. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la riunione dell'Assemblea in prima convocazione.	6. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la riunione dell'Assemblea in prima convocazione.
7. Le liste indicano quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e sono corredate dal curriculum vitae dei candidati che illustri le caratteristiche professionali e personali dei medesimi e dalla loro accettazione della candidatura.	7. Le liste indicano quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e sono corredate dal curriculum vitae dei candidati che illustri le caratteristiche professionali e personali dei medesimi e dalla loro accettazione della candidatura.
8. Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista contenente un numero massimo di 15 candidati indicati con un numero progressivo; ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.	8. Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista contenente un numero massimo di 15 candidati indicati con un numero progressivo; ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

9. I presentatori dovranno comprovare la loro qualità di Socio depositando, contestualmente all'elenco, la certificazione attestante il possesso del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista.	9. I presentatori dovranno comprovare la loro qualità di Socio depositando, contestualmente all'elenco, la certificazione attestante il possesso del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista.
10. Il primo candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti, è eletto Amministratore; gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti secondo l'ordine progressivo indicato nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.	10. Il primo candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti, è eletto Amministratore; gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti secondo l'ordine progressivo indicato nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
11. In caso di presentazione di una sola lista o nel caso in cui una sola lista riporti voti, risulteranno eletti, all'esito della votazione, tutti i candidati della stessa in base alle ordinarie maggioranze di legge.	11. In caso di presentazione di una sola lista o nel caso in cui una sola lista riporti voti, risulteranno eletti, all'esito della votazione, tutti i candidati della stessa in base alle ordinarie maggioranze di legge.
Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione della stessa.	Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione della stessa.
12. Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto.	12. Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.
ART. 15	ART. 15
1. Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, se questi non è nominato dall'assemblea; può eleggere anche uno o più vice Presidenti che lo sostituiscano in caso di assenza o impedimento, nonché un segretario scelto anche fra persone estranee.	1. Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, se questi non è nominato dall'assemblea; può eleggere anche uno o più vice Presidenti che lo sostituiscano in caso di assenza o impedimento, nonché un segretario scelto anche fra persone estranee.
2. In caso di assenza o di impedimento sia del Presidente sia dei Vice Presidenti, le riunioni del Consiglio sono presiedute dall'Amministratore più anziano di età.	2. In caso di assenza o di impedimento sia del Presidente sia dei Vice Presidenti, le riunioni del Consiglio sono presiedute dall'Amministratore più anziano di età.

ART. 16	ART. 16
1. Il Consiglio si riunisce nella sede della società od altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.	1. Il Consiglio si riunisce nella sede della società od altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.
2. La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata da spedire almeno cinque giorni prima della adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per telegramma, a mezzo fax o per posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.	2. La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata da spedire almeno cinque giorni prima della adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per telegramma, a mezzo fax o per posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.
3. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai Sindaci negli stessi termini.	3. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai Sindaci negli stessi termini.
4. Il Consiglio di Amministrazione e, ove costituito, il Comitato Esecutivo, possono altresì essere convocati, secondo le modalità sopra indicate, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da almeno due Sindaci.	4. Il Consiglio di Amministrazione e, ove costituito, il Comitato Esecutivo, possono altresì essere convocati, secondo le modalità sopra indicate, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da almeno due Sindaci.
5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono altresì valide quando sono presenti tutti gli Amministratori in carica ed i Sindaci, anche in mancanza delle formalità di convocazione di cui sopra.	5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono altresì valide quando sono presenti tutti gli Amministratori in carica ed i Sindaci, anche in mancanza delle formalità di convocazione di cui sopra.
6. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in un paese dell'Unione Europea.	6. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in un paese dell'Unione Europea.
7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo possono tenersi anche per tele-videoconferenza. Pertanto gli aventi diritto a partecipare alle riunioni possono intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento.	7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo possono tenersi anche per tele-videoconferenza. Pertanto gli aventi diritto a partecipare alle riunioni possono intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento.
8. In tal senso devono essere tassativamente assicurate per la validità della seduta:	8. In tal senso devono essere tassativamente assicurate per la validità della seduta:
– l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento;	– l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento;
– la presenza, nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione;	– la presenza, nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione;
– la possibilità, per ciascuno dei partecipanti alla riunione, di intervenire, di colloquiare ed	– la possibilità, per ciascuno dei partecipanti alla riunione, di intervenire, di colloquiare ed

esprimere oralmente il proprio parere, di inviare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere con contestualità di esame e di decisione deliberativa.	esprimere oralmente il proprio parere, di inviare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere con contestualità di esame e di decisione deliberativa.
9. Nel caso di riunione in tele o videoconferenza, questa si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.	9. Nel caso di riunione in tele o videoconferenza, questa si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.
ART. 17	ART. 17
1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta di voti degli amministratori presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.	1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta di voti degli amministratori presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
ART. 18	ART. 18
1. Al Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione dell'ufficio. L'assemblea può inoltre assegnare al Consiglio una indennità annuale, che può consistere in una partecipazione agli utili sociali.	1. Al Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione dell'ufficio. L'assemblea può inoltre assegnare al Consiglio una indennità annuale, che può consistere in una partecipazione agli utili sociali.
ART. 19	ART. 19
1. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto in modo tassativo riservano all'assemblea.	1. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto in modo tassativo riservano all'assemblea.
2. Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:	2. Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:
– l'incorporazione o la scissione di società, nei particolari casi previsti dalla legge;	– l'incorporazione o la scissione di società, nei particolari casi previsti dalla legge;
– l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;	– l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
– l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;	– l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;

– la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;	– la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
– il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.	– il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
3. Il Consiglio di Amministrazione, ovvero il Presidente, riferiscono tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.	3. Il Consiglio di Amministrazione, ovvero il Presidente, riferiscono tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.
4. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e, quando particolari esigenze lo facciano ritenere opportuno, essa potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale, il quale darà atto del ricevimento della medesima nel libro previsto dal numero 5 dell'articolo 2421 del Codice Civile.	4. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e, quando particolari esigenze lo facciano ritenere opportuno, essa potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale, il quale darà atto del ricevimento della medesima nel libro previsto dal numero 5 dell'articolo 2421 del Codice Civile.
ART. 20	ART. 20
1. Il Presidente del consiglio o chi ne fa le veci ha la rappresentanza della società, con l'uso della firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio.	1. Il Presidente del consiglio o chi ne fa le veci ha la rappresentanza della società, con l'uso della firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio.
2. Agli altri amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri delegati dal Consiglio.	2. Agli altri amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri delegati dal Consiglio.
ART. 21	ART. 21
1. Il Consiglio può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, da costituirsi fra i suoi componenti, o a singoli amministratori nominando uno o più Amministratori Delegati, e può nominare anche fra persone estranee al Consiglio, direttori, procuratori e mandatari in genere per determinati atti o per categorie di atti.	1. Il Consiglio può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, da costituirsi fra i suoi componenti, o a singoli amministratori nominando uno o più Amministratori Delegati, e può nominare anche fra persone estranee al Consiglio, direttori, procuratori e mandatari in genere per determinati atti o per categorie di atti.
2. Il Comitato Esecutivo delibera col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.	2. Il Comitato Esecutivo delibera col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

COLLEGIO SINDACALE	COLLEGIO SINDACALE
ART. 22	ART. 22
1. Il Collegio Sindacale è formato da un Presidente, da due Sindaci Effettivi e da due Supplenti, nominati nell'Assemblea dei Soci che determina anche gli emolumenti spettanti al Presidente ed ai Sindaci Effettivi. Essi restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.	1. Il Collegio Sindacale è formato da un Presidente, da due Sindaci Effettivi e da due Supplenti, nominati nell'Assemblea dei Soci che determina anche gli emolumenti spettanti al Presidente ed ai Sindaci Effettivi. Essi restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.
2. Ferme restando le incompatibilità previste dalla legge, non possono essere eletti sindaci coloro che rivestono già la carica di Sindaco in più di altre cinque società con azioni quotate in mercati regolamentati escluse le sole società che direttamente od indirettamente controllano la Società, o sono da essa controllate, o sono soggette al controllo della stessa società che controlla la Società, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla disciplina vigente.	2. Ferme restando le incompatibilità previste dalla legge, non possono essere eletti sindaci coloro che rivestono già la carica di Sindaco in più di altre cinque società con azioni quotate in mercati regolamentati escluse le sole società che direttamente od indirettamente controllano la Società, o sono da essa controllate, o sono soggette al controllo della stessa società che controlla la Società, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla disciplina vigente.
3. Qualora venissero meno i requisiti richiesti, il Sindaco decade dalla carica.	3. Qualora venissero meno i requisiti richiesti, il Sindaco decade dalla carica.
4. Il Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai Soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno il due per cento del capitale sociale o la diversa soglia stabilita ai sensi della normativa vigente.	4. Il Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai Soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno il due per cento del capitale sociale. o la diversa soglia stabilita ai sensi della normativa vigente.
5. Le liste devono essere depositate presso la Sede Sociale entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la riunione dell'assemblea in prima convocazione. I presentatori dovranno comprovare la loro qualità di Socio depositando, contestualmente all'elenco, la certificazione attestante il possesso del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista.	5. Le liste devono essere depositate presso la Sede Sociale entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la riunione dell'assemblea in prima convocazione. I presentatori dovranno comprovare la loro qualità di Socio depositando, contestualmente all'elenco, la certificazione attestante il possesso del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista.
6. Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi il soggetto, anche persona fisica, controllante ai sensi dell'art. 2359 del cod.civ. e società controllate del medesimo soggetto), ovvero che aderiscano ad un patto	6. Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi il soggetto, anche persona fisica, controllante ai sensi dell'art. 2359 del cod.civ. e società controllate del medesimo soggetto), ovvero che aderiscano ad un patto

<p>parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58, non possono presentare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista, pena l'applicazione del comma 12 che segue a tutte le liste presentate in violazione del presente comma indipendentemente dall'ordine di presentazione.</p>	<p>parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58, non possono presentare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista, pena l'applicazione del comma 12 che segue a tutte le liste presentate in violazione del presente comma indipendentemente dall'ordine di presentazione.</p>
<p>7. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci appartenenti al medesimo gruppo o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data, fermo restando il rispetto degli obblighi di pubblicità ai sensi della normativa vigente. In tale caso la soglia prevista dal comma 4 per la presentazione delle liste è ridotta della metà.</p>	<p>7. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci appartenenti al medesimo gruppo o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data, fermo restando il rispetto degli obblighi di pubblicità ai sensi della normativa vigente. In tale caso la soglia prevista dal comma 4 per la presentazione delle liste è ridotta della metà.</p>
<p>8. Le liste devono essere corredate dalle informazioni relative ai soci che le hanno presentate, dall'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, dal curriculum vitae di ciascun componente della lista nonché da una dichiarazione dei medesimi attestante, sotto la propria personale responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la propria accettazione della candidatura.</p>	<p>8. Le liste devono essere corredate dalle informazioni relative ai soci che le hanno presentate, dall'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, dal curriculum vitae di ciascun componente della lista nonché da una dichiarazione dei medesimi attestante, sotto la propria personale responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la propria accettazione della candidatura.</p>
<p>9. Unitamente all'elenco devono essere depositati, a cura dei presentatori, il consenso scritto alla candidatura e l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza.</p>	<p>9. Unitamente all'elenco devono essere depositati, a cura dei presentatori, il consenso scritto alla candidatura e l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza.</p>
<p>10. Le liste per l'elezione dei componenti il Collegio Sindacale recano i nominativi di uno o più candidati, comunque in numero non superiore ai sindaci da eleggere, contrassegnati da un numero progressivo; le liste possono essere ripartite in due sezioni, ciascuna con un massimo di n. 3 candidati (progressivamente numerati) per la carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente.</p>	<p>10. Le liste per l'elezione dei componenti il Collegio Sindacale recano i nominativi di uno o più candidati, comunque in numero non superiore ai sindaci da eleggere, contrassegnati da un numero progressivo; le liste possono essere ripartite in due sezioni, ciascuna con un massimo di n. 3 candidati (progressivamente numerati) per la carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente.</p>
<p>11. Nessun socio potrà presentare o votare, anche per interposta persona o per il tramite di società</p>	<p>11. Nessun socio potrà presentare o votare, anche per interposta persona o per il tramite di società</p>

fiduciarie, più di una lista ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.	fiduciarie, più di una lista ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
12. La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni dei precedenti commi quarto, quinto, sesto, ottavo, nono e decimo si considera come non presentata.	12. La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni dei precedenti commi quarto, quinto, sesto, ottavo, nono e decimo si considera come non presentata.
13. All'esito della votazione risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") e il primo candidato della lista – presentata e votata da parte di soci che non siano collegati, neanche indirettamente, ai soci di riferimento – che sarà risultata seconda per numero di voti (la "Lista di Minoranza") il quale assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale.	13. All'esito della votazione risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") e il primo candidato della lista – presentata e votata da parte di soci che non siano collegati, neanche indirettamente, ai soci di riferimento – che sarà risultata seconda per numero di voti (la "Lista di Minoranza") il quale assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale.
Risulteranno altresì eletti:	Risulteranno altresì eletti:
– un Sindaco Supplente tra i candidati indicati in numero progressivo nella sezione "Sindaci Supplenti" della Lista di Maggioranza;	– un Sindaco Supplente tra i candidati indicati in numero progressivo nella sezione "Sindaci Supplenti" della Lista di Maggioranza;
– un Sindaco Supplente tra i candidati indicati in numero progressivo nella sezione "Sindaci Supplenti" della Lista di Minoranza.	– un Sindaco Supplente tra i candidati indicati in numero progressivo nella sezione "Sindaci Supplenti" della Lista di Minoranza.
14. In caso di parità di voti fra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile.	14. In caso di parità di voti fra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile.
15. In caso di presentazione di una sola lista o nel caso in cui una sola lista riporti voti, all'esito della votazione, risulteranno eletti tutti i candidati della stessa in base alle ordinarie maggioranze di legge.	15. In caso di presentazione di una sola lista o nel caso in cui una sola lista riporti voti, all'esito della votazione, risulteranno eletti tutti i candidati della stessa in base alle ordinarie maggioranze di legge.
16. Qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra quello Supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.	16. Qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra quello Supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.
17. Ove sia necessario provvedere alle nomine dei Sindaci Effettivi o Supplenti per la reintegrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del cod.civ., l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.	17. Ove sia necessario provvedere alle nomine dei Sindaci Effettivi o Supplenti per la reintegrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del cod.civ., l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.
18. Le riunioni del Collegio saranno validamente	18. Le riunioni del Collegio saranno validamente

costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che, di tutto quanto sopra, venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.	costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che, di tutto quanto sopra, venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.
DIRIGENTE PREPOSTO	DIRIGENTE PREPOSTO
ART. 23 –	ART. 23 –
1. Il Consiglio di Amministrazione nomina annualmente il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, previo parere del Collegio Sindacale. Il dirigente sarà scelto tra coloro che abbiano maturato una adeguata esperienza in materia di amministrazione, finanza e controllo presso società di rilevanti dimensioni ovvero nell'esercizio dell'attività professionale e posseggano i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori.	1. Il Consiglio di Amministrazione nomina annualmente il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, previo parere del Collegio Sindacale. Il dirigente sarà scelto tra coloro che abbiano maturato una adeguata esperienza in materia di amministrazione, finanza e controllo presso società di rilevanti dimensioni ovvero nell'esercizio dell'attività professionale e posseggano i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori.
2. Il venir meno dei requisiti di onorabilità nel corso del mandato determina la decadenza dall'incarico; in tal caso, si provvede alla tempestiva sostituzione del dirigente decaduto.	2. Il venir meno dei requisiti di onorabilità nel corso del mandato determina la decadenza dall'incarico; in tal caso, si provvede alla tempestiva sostituzione del dirigente decaduto.
3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili rimane in carica per un anno sino alla riunione del Consiglio di Amministrazione successivo all'Assemblea che approva il bilancio di esercizio.	3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili rimane in carica per un anno sino alla riunione del Consiglio di Amministrazione successivo all'Assemblea che approva il bilancio di esercizio.
BILANCIO ED UTILI	BILANCIO ED UTILI
ART. 24	ART. 24
1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.	1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procede alla redazione del bilancio sociale a norma di legge.	2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procede alla redazione del bilancio sociale a norma di legge.

ART. 25	ART. 25
1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% da destinare alla riserva legale, sino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, e del 2% a disposizione del Consiglio di Amministrazione, sono ripartiti alle azioni, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.	1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% da destinare alla riserva legale, sino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, e del 2% a disposizione del Consiglio di Amministrazione, sono ripartiti alle azioni, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.
2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dal Consiglio stesso.	2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dal Consiglio stesso.
3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della Società.	3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della Società.
4. Gli amministratori possono disporre ai sensi di legge, che durante il corso dell'esercizio sociale siano distribuiti ai soci acconti sui dividendi.	4. Gli amministratori possono disporre ai sensi di legge, che durante il corso dell'esercizio sociale siano distribuiti ai soci acconti sui dividendi.
SCIoglimento	SCIoglimento
ART. 26	ART. 26
1. Nel caso di scioglimento della società, l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede alla nomina e sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.	1. Nel caso di scioglimento della società, l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede alla nomina e sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.